

originale

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

**GIUNTA COMUNALE**

N. 18 del Reg. del 08.03.2018	OGGETTO: Provvedimento del MEF-RGS – Prot. n. 9152 del 18.01.2018. Ricorso al T.A.R. del Lazio. Autorizzazione ad agire in giudizio e nomina legale.
----------------------------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno 08 del mese di MARZO, alle ore 14.00 presso il Palazzo Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	Presente	Assente
Dr.ssa Antonella BUFFONE	Sindaco	X	
Sig. Gianni VALENTINI	Assessore	X	
Sig. Giuseppe PEA	Assessore		X
Dr.ssa Annunziata MARGANI	Assessore	X	
Sig. Nico MASTROPIETRO	Assessore		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco Cerasoli.

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco, Dott.ssa Antonella BUFFONE, la quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** di dover approvare la suddetta proposta;

**CON** votazione unanime espressa in forma palese

## **DELIBERA**

- 1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari.

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI BALSORANO ( PROVINCIA DI L'AQUILA )

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO  
TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X031244045000000011017  
E-mail: [info@comune.balsorano.aq.it](mailto:info@comune.balsorano.aq.it) [info@pec.comune.balsorano.aq.it](mailto:info@pec.comune.balsorano.aq.it)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Servizio interessato	Servizio 1 Affari Generali – Segreteria – Amministrazione
Ufficio	Contenzioso

OGGETTO: Provvedimento del MEF-RGS – Prot. n. 9152 del 18.01.2018. Ricorso al T.A.R. del Lazio. Autorizzazione ad agire in giudizio e nomina legale.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio <input type="checkbox"/> NON RILEVA sotto l'aspetto contabile
Data 08.03.2018	Data 08.03.2018
Il Responsabile del Servizio 1 (Affari Generali – Segreteria – Amministrazione) (Dr.ssa Antonella Buffone)	In sostituzione del Responsabile del Servizio 3 (Economico Finanziario) (Il Segretario Comunale Dr. Francesco Cerasoli)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Ministero dell'Economica e delle Finanze, con nota MEF-RGS – Prot. n. 9152 del 18.01.2018-U, acquisita al protocollo dell'Ente in data 18.01.2018 al n. 399, avente ad oggetto "Esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 Dicembre 2014, Causa C 196/13. Condanna della Repubblica Italiana per inadempimento e mancata esecuzione delle direttive in materia di rifiuti. Reintegro delle somme anticipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Intesa ex art. 43, comma 7, della legge 234/2012", ha invitato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a voler definire, unitamente con le altre Amministrazioni interessate, tra le quali il Comune di Balsorano, gli elementi istruttori di propria competenza, propedeutici al raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 43, comma 7, della legge 234/2012, da sancire in Conferenza unificata, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze di rivalsa nei confronti di regioni e comuni, destinatari delle sanzioni inflitte all'Italia dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 02.12.2014 per violazione della normativa in materia di rifiuti;
- che, con detta comunicazione, il Ministero ha stabilito il termine di quattro mesi, trascorso il quale, in caso di mancanza degli elementi per il raggiungimento dell'intesa, provvederà a comunicare alla Presidenza del Consiglio tale circostanza, per l'adozione degli atti di propria competenza;

- che, con detta comunicazione, il Ministero dell'Economica e delle Finanze ha di fatto espresso la volontà di riavviare la procedura di rivalsa che, con atto 77/CU della Conferenza Unificata del 26.05.2016, lo stesso Ministero aveva sospeso a seguito di espressa richiesta dell'ANCI nazionale;
- che con nota prot. n. 33/SIPRICS/AR/LA-18 del 30.01.2018, acquisita al protocollo comunale n. 876 del 10.02.2018, l'ANCI segnalava ai comuni interessati la possibilità di valutare l'opportunità di impugnare il provvedimento del Ministero dell'Economica e delle Finanze del 18.01.2018 *"in difetto dell'accertamento circa le responsabilità effettive dei diversi livelli di governo"*, sottolineando che la mancanza di detto accertamento *"è alla base della sentenza del TAR del Lazio n. 08413/2017, che ha accolto il ricorso del Comune di Ascoli Piceno contro l'azione di rivalsa del Ministero dell'Economia, priva proprio dell'individuazione delle singole responsabilità di ciascun livello di governo"*;

Rilevato che la sanzione prevista per il Comune di Balsorano, oggetto della azione di rivalsa nuovamente attivata con la nota del MEF-RGS – Prot. n. 9155 del 18.01.2018-U, è pari ad € 1.188.223,50 (nota prot. n. 0012570 del 08.09.2017, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, acquisita al prot. n. 4641 del 09.09.2017, confermata sul punto dalla nota MEF-RGS – Prot. n. 9152 del 18.01.2018-U, con cui si comunicava che *"La Commissione Europea non ha ritenuto regolarizzata la discarica di loc. Ricoppo che pertanto resta in procedura di infrazione e per la quale la Repubblica Italiana, continua ad essere soggetta al pagamento della penalità semestrale di € 200.000"*) e che è intenzione di questa amministrazione promuovere ogni possibile forma di opposizione all'azione di rivalsa del Governo, a tutela del patrimonio dell'Ente;

Dato atto:

- che sul tema l'Anci Abruzzo ha organizzato, in data 02.03.2018, una riunione con le diverse amministrazioni interessate, convocata con nota acquisita al prot. n. 1240 del 27.02.2018, per la valutazione in ordine alle richieste di rivalsa del MEF, indicando nello *"Studio legale Santiapichi - Società tra Avvocati s.r.l."*, lo studio di riferimento per la stessa associazione in tema di opposizione alle azioni di rivalsa, già affidatario di incarichi da parte di altre amministrazioni (per le attività dello studio consultare <http://www.studiolegalesantiapichi.it/settori-di-attivita/>);
- che l'amministrazione ha contattato lo *"Studio legale Santiapichi - Società tra Avvocati s.r.l."* per il conferimento di incarico legale per la proposizione di ricorso al T.A.R. del Lazio, che si è dichiarato disponibile all'esecuzione dell'incarico per la somma complessiva di € 4.456,40, come da preventivo trasmesso in data 07.03.2018, acquisito al prot. n. 1431 del 08.03.2018, allegato al presente atto, con evidenza che *"in ipotesi di accettazione del preventivo, l'incarico andrà conferito all'avv. Nicoletta Tradardi (cf. TRDNLT72T57H501T), con Studio in Roma, alla via Antonio Bertoloni 44-46, cap 00197 - "Studio legale Santiapichi - Società tra Avvocati s.r.l." (per il curriculum consultare <http://www.studiolegalesantiapichi.it/wp-content/uploads/2013/09/curriculum-nicoletta-tradardi.pdf>)"*;

Invocato il principio sancito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione;

Richiamato, all'uopo, quanto ancora recentemente ha riconosciuto la PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO della Corte dei Conti, con la sentenza n.147/2015/A, del 12.02.2015, ossia che non debba essere limitata la discrezionalità delle amministrazioni pubbliche di *"resistere in giudizio"*, in quanto *"sarebbe oltremodo inibito o fortemente limitato per una P.A. il proprio potere discrezionale (la potestà) di intervenire in giudizio per difendere un pubblico interesse, qualora essa dovesse temere l'esito negativo del suo risultato e il conseguente pagamento delle spese legali"*;

Preso atto del vivace e non ancora pacificamente definito dibattito che si è aperto sulla natura degli incarichi di difesa in giudizio che aveva trovato soddisfacente soluzione nelle autorevoli ricostruzioni proposte, tra gli altri, da Corte dei conti, sezione Basilicata, Deliberazione n. 19/2009/PAR, Parere n. 8/2009, da Consiglio di Stato, sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730, da T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II, 28 maggio 2015, n. 1197, ma che – in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 – ha visto rafforzarsi il filone di coloro che sostengono che l’affidamento del servizio non possa essere fondato sull’*intuitus personae* (cfr. punto 3.1 del Documento di Consultazione sull’affidamento dei servizi legali pubblicato da ANAC e qui consultabile:

[https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20170410/consultazione Affidamenti servizi legali.pdf](https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20170410/consultazione%20Affidamenti%20servizi%20legali.pdf));

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 11 maggio 2012, n. 2730, in tema di scelta dell’avvocato per la difesa in giudizio delle amministrazioni pubbliche e di qualificazione come prestazione intellettuale delle attività di difesa giudiziale, e condivise le argomentazioni dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti esposte nel contesto della consultazione attivata dall’ANAC sul documento relativo all’affidamento degli incarichi legali, in esito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, posizione questa che sembrerebbe ulteriormente avvalorata dal parere numero 02109/2017 del Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del 14 settembre 2017 avente ad oggetto “ANAC – Autorità nazionale anticorruzione. Linee guida per l’affidamento dei servizi legali”, nel quale si legge “Vero è che, tuttavia, per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”.

Ritenuto dunque, per le ragioni di cui sopra, di poter procedere fin dall’adozione del presente atto di Giunta Comunale ad incaricare l’avv. Nicoletta Tradardi (cf. TRDNLT72T57H501T), con Studio in Roma, alla via Antonio Bertoloni 44-46, cap 00197 - “Studio legale Santiapichi - Società tra Avvocati s.r.l.”, per il ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio avverso il provvedimento del Ministero dell’Economica e delle Finanze, nota MEF-RGS – Prot. n. 9152 del 18.01.2018-U, acquisito al protocollo dell’Ente in data 18.01.2018 al n. 399, avente ad oggetto “Esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 Dicembre 2014, Causa C 196/13. Condanna della Repubblica Italiana per inadempimento e mancata esecuzione delle direttive in materia di rifiuti. Reintegro delle somme anticipate dal Ministero dell’economia e delle finanze. Intesa ex art. 43, comma 7, della legge 234/2012”, alle condizioni economiche espresse nella nota spese/preventivo acquisita al prot. n. 1431 del 08.03.2018;

Rilevato ad ogni modo:

- ove mai ve ne fosse bisogno, che questo Ente è privo di una propria avvocatura e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro;
- che l’art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii”.
- la suddetta norma va coordinata con l’art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”, non richiedendo la previa acquisizione di una pluralità di preventivi (a differenza della previgente normativa interna che stabiliva, all’art. 27 D.Lgs. n. 163/2006, per i contratti esclusi, che l’affidamento dovesse essere preceduto da invito ad almeno cinque

concorrenti);

- si ritiene, comunque ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

Uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23.03.2016, n. 5802), in ordine rispettivamente all'individuazione dell'organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), ed all'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco;

Visto l'art. 183, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, e ritenuto di poter autorizzare la prenotazione di impegno fissato nella misura di € 4.456,40, salve le eventuali necessarie integrazioni come da disciplinare allegato;

Visto, in particolare, l'art. 48 del citato D.lgs. n. 267/2000, che individua la Giunta quale organo di governo dell'Ente;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 40, del 27.09.2012, la quale prevede – ai sensi dell'art. 53, comma 23, della L. 23.12.2000, n. 388, e s.m.i. ed al fine di contenere la spesa del personale – che responsabile del Servizio 1 (contenzioso), sia il Sindaco;


Visto l'art. 44, lett. m), dello Statuto comunale, che attribuisce al Sindaco la rappresentanza in giudizio del Comune;


#### DELIBERA

1. Di confermare, ad ogni effetto, quando dedotto in premessa;
2. Di ritenere necessario, per tutelare gli interessi di questo Ente, promuovere ricorso al T.A.R. del Lazio avverso il provvedimento del Ministero dell'Economica e delle Finanze, nota MEF-RGS – Prot. n. 9152 del 18.01.2018-U, acquisito al protocollo dell'Ente in data 18.01.2018 al n. 399, avente ad oggetto *“Esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 Dicembre 2014, Causa C 196/13. Condanna della Repubblica Italiana per inadempimento e mancata esecuzione delle direttive in materia di rifiuti. Reintegro delle somme anticipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Intesa ex art. 43, comma 7, della legge 234/2012”*;
3. Di autorizzare il Sindaco a promuovere il necessario giudizio dinanzi al T.A.R. del Lazio;
4. Di nominare quale legale dell'Ente l'avvocato Nicoletta Tradardi (cf. TRDNLT72T57H501T), con Studio in Roma, alla via Antonio Bertoloni 44-46, cap 00197 - “Studio legale Santiapichi - Società tra Avvocati s.r.l.”;
5. Di dare atto che il Sindaco provvederà, in qualità di Responsabile del Servizio 1, previa assunzione del relativo impegno di spesa, alla sottoscrizione del disciplinare, allegato al presente provvedimento, trasmesso dallo “Studio legale Santiapichi - Società tra Avvocati s.r.l.”;
6. Di riconoscere che, per quanto dedotto in premessa, l'onere a carico dell'ente è fissato in € 4.456,40, salve le eventuali necessarie integrazioni come da disciplinare, e per tale somma si autorizza la registrazione del corrispondente impegno di spesa;

7. Di dare atto che nel bilancio di previsione è iscritta voce relativa a "*liti, arbitraggi, consulenze e consulenza- risarcimento danni*", mis./prog. AC 01 02, Tit. AC 1; Macroacc. AC 03, P. conti AC 1.03.02.10.001, cap. 138/1, che presenta sufficiente disponibilità, in relazione all'onere assunto con il presente provvedimento;
8. Di dare mandato al Responsabile del Servizio 1 Affari Generali – Segreteria – Amministrazione, di porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari per l'esecuzione del presente deliberato, con espressa autorizzazione alla sottoscrizione del disciplinare allegato in nome e per conto di questa Amministrazione Comunale;
9. Di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio  
(Affari Generali – Segreteria – Amministrazione)  
(Dott.ssa Antonella Buffone)





STUDIO LEGALE  
**SANTIAPICHI**  
SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.

## NOTA SPESE / PREVENTIVO

Numero 31 del 07/03/2018

### PARAMETRI

Per	Balsorano (comune di )	Attività	TAR
Fascicolo	902.1	Scaglione	l) indeterminabile di particolare importanza
Oggetto	Ricorso Tar contro diritto rivalsa Mef	Numero Parti	1

### DETTAGLIO TARIFFE


### DOVUTO

Fase di studio	€660,26	Imponibile dovuto	€3.000,00
Fase introduttiva	€383,38	Cassa Forense 4%	€120,00
Fase istruttoria	€468,57	IVA 22%	€686,40
Fase decisionale	€1.096,49	Spese esenti	€650,00
		<b>TOTALE</b>	<b>€4.456,40</b>
		Split payment*	€686,40
Spese generali 15%	€391,30		
<b>TARIFFA/Imponibile</b>	<b>€3.000,00</b>	<b>Netto a pagare</b>	<b>€3.770,00</b>

### NOTE

La presente nota spese è stata elaborata applicando alle tariffe ministeriali, approvate con d.m. 55/2014, una riduzione del 84,22% per ogni fase considerata. Esclusi eventuali motivi aggiunti. Oltre eventuali spese vive/esenti


\*IVA a Vs carico: operazione con scissione dei pagamenti ex art. 17 ter d.p.r. 633/72



Con l'accettazione del presente preventivo, elaborato dallo "Studio legale Santiapichi - Società tra Avvocati s.r.l." (cod. fisc. 14549731009), in persona del suo Amministratore Unico p.t. (d'ora in poi, l'**AVVOCATO**), e con il conferimento del relativo incarico avente ad oggetto "**Ricorso Tar contro diritto rivalsa Mef**",  
il **CLIENTE** (Balsorano (comune di) - cod. fisc. 00211900667)

### DICHIARA

- a) di accettare espressamente che l'incarico venga svolto dal Socio dello "Studio legale Santiapichi - Società tra Avvocati s.r.l.", Avv. Nicoletta Tradardi del Foro di Roma, d'ora in poi "Socio incaricato";
- b) di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196/2013 e di acconsentire al trattamento dei dati personali ad opera dell'Avvocato, del Socio incaricato e dei loro collaboratori, sostituti e domiciliatari;
- c) di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e dei casi nei quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- d) di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, c. 7, del d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita;
- e) di essere stato informato dall'Avvocato del grado di complessità della prestazione;
- f) di essere stato informato dall'Avvocato dei costi prevedibili;
- g) di essere stato informato dall'Avvocato di ogni circostanza concernente l'incarico prevedibile al momento dell'accettazione del presente preventivo;
- h) di essere consapevole del fatto che l'Avvocato non può garantire il conseguimento del risultato voluto, talché la sua prestazione va compensata a prescindere dall'esito della controversia;
- i) di essere stato informato dall'Avvocato della possibilità di essere condannato al pagamento:
  - 1) delle spese legali della controparte in caso di esito negativo, o parzialmente negativo, del giudizio;
  - 2) delle spese per consulenti tecnici d'ufficio nominati dall'Autorità Giudiziaria;



- l) di prendere atto che – come già rappresentato dall'Avvocato nel momento in cui gli ha reso noto il livello della complessità dell'incarico e gli ha fornito tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso -, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità gli verrà in ogni caso dato tempestivo avviso e si procederà ad una nuova negoziazione.

**SI IMPEGNA**

- m) a corrispondere il compenso di cui al presente preventivo secondo le seguenti modalità:
- 1) il **50,00%** dell'imponibile sopra indicato (complessivamente pari a **3000 €**), oltre accessori, ed il totale delle spese esenti (pari a **650 €**), prima della notifica o del deposito dell'atto redatto dall'Avvocato.
  - 2) quanto al residuo, con acconti richiesti in relazione all'attività svolta;
  - 3) quanto al saldo, alla conclusione dell'incarico (*ovvero: al compimento dell'ultimo atto difensivo del grado di giudizio*).

Le somme di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono versate dal Cliente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del relativo preavviso di parcella.

Il Cliente è tenuto a corrispondere all'Avvocato l'intero importo pattuito, indipendentemente dall'eventuale minore liquidazione giudiziale e dall'eventuale obbligo di rifusione delle spese a carico della Controparte.

L'Avvocato può trattenere le spese liquidate giudizialmente a carico della controparte, e dalla stessa versate, a titolo di acconto sul compenso pattuito.

Qualora l'importo liquidato in giudizio a carico della controparte sia superiore al compenso pattuito, la differenza pagata dalla controparte spetta all'Avvocato.

Nel caso di cessazione del rapporto il Cliente è tenuto a versare quanto pattuito per l'attività svolta.

**ACCETTA ESPRESSAMENTE**

- n) che l'Avvocato ed il Socio incaricato possano avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.

l'Avvocato

Studio legale Santiapichi - Società tra Avvocati s.r.l.

l'Amministratore Unico

Avv. Nicoletta Tradardi

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto:


**IL SINDACO**

Dott.ssa Antonella BUFFONE



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Francesco CERASOLI



SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio elettronico comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Balsorano, li 20 MAR. 2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Diego 

